

**MODULO DI RINUNCIA AI SERVIZI  
EDUCATIVI E/O SCOLASTICI**

ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  
AREA WELFARE – SETTORE SERVIZI EDUCATIVI  
**SPORTELLO SOCIALE EDUCATIVO DI \_\_\_\_\_**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il.....  
residente a .....via .....  
tel.....

in qualità di 

genitore
----------

tutore
--------

*(barrare la casella interessata)*

del/della MINORE .....	
nato/a a ..... il .....	
iscritto alla scuola/servizio:	
<input type="checkbox"/> nido	<input type="checkbox"/> materna
<input type="checkbox"/> elementare	<input type="checkbox"/> media
nome scuola	
classe .....sezione.....	

Preso atto dell'allegata "Informativa sulla responsabilità genitoriale"

**DICHIARA DI RITIRARE IL MINORE DAL SERVIZIO**

- mensa     trasporto     pre-scuola     post-scuola
- nido d'infanzia     scuola dell'infanzia     cren/crem     post-orario
- spazio bambini     centro giochi bambini genitori

A PARTIRE DAL \_\_\_\_\_  
(Specificare il periodo)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma leggibile del genitore/tutore)

N.B. l'obbligo di pagamento della retta cessa dal mese successivo a quello della presentazione del ritiro, **IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO LO SPORTELLO SOCIALE EDUCATIVO DEL PROPRIO COMUNE.**

### *Informativa sulla Responsabilità genitoriale.*

Il modulo di **rinuncia** recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

La richiesta di rinuncia, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di rinuncia effettua la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale:

#### **Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

#### **Art. 337- ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

#### **Art. 337- quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.